

---

**REGOLAMENTO  
ATTIVITÀ  
ISTITUZIONALE**

---



## **INDICE**

---

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Principi generali

---

### **TITOLO II – ATTIVITA' DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA**

Art. 3 Collaborazione fra Organi

Art. 4 Organo di Indirizzo

Art. 5 Consiglio di Amministrazione

Art. 6 Struttura operativa

---

### **TITOLO III – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Art. 7 Programmazione

Art. 8 Documento Programmatico Pluriennale

Art. 9 Documento Programmatico Previsionale

---

### **TITOLO IV – DESTINATARI E STRUMENTI D'INTERVENTO**

Art. 10 Destinatari degli interventi

Art. 11 Soggetti esclusi

Art. 12 Azioni informative per l'accesso agli interventi

---

### **TITOLO V – MODALITA' OPERATIVA DEGLI INTERVENTI**

Art. 13 Modalità di erogazione

Art. 14 Progetti propri

Art. 15 Progetti di terzi

Art. 16 Ulteriori modalità operative

---

### **TITOLO VI – ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO**

Art. 17 Istruttoria

Art. 18 Valutazione delle richieste e dei progetti

Art. 19 Deliberazione dei contributi

Art. 20 Erogazione dei contributi

Art. 21 Revoca del contributo

Art. 22 Monitoraggio e valutazione risultati

---

### **TITOLO VII – PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA**

Art. 23 Pubblicità della documentazione istituzionale e degli interventi

Art. 24 Norma transitoria

---



## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, di seguito indicata come “Fondazione”, disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statuari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa e del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015.

### Art. 2 Principi generali

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dall'Organo di Indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di Indirizzo.
4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative, la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
5. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
  - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese e/o enti strumentali;
  - b) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
  - c) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
  - d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
6. Nella scelta dei progetti da finanziare la Fondazione privilegia quelli realizzabili nel proprio ambito territoriale rappresentato dalla Provincia di Macerata.
7. Il Consiglio di Amministrazione può promuovere o condividere progetti e programmi di intervento da finanziare anche in collaborazione con altre Fondazioni, con l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio e/o con soggetti pubblici e privati.



## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' DEGLI ORGANI**

#### **Art. 3**

##### **Collaborazione tra gli Organi**

1. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
2. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

#### **Art. 4**

##### **Organo di Indirizzo**

1. L'Organo di Indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività dell'Organo di Indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
3. A tale fine l'Organo di Indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 25 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:
  - a) approva il piano pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili;
  - b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione;
  - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
  - d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione.



### **Art. 5**

#### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dall'Organo di Indirizzo.
2. Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:
  - a) fornisce all'Organo di Indirizzo le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
  - b) può formulare proposte per l'istituzione e l'esercizio, da parte della Fondazione, di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
  - c) predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione all'Organo di Indirizzo;
  - d) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
  - e) può predisporre relazioni sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale da sottoporre all'Organo di Indirizzo.

### **Art. 6**

#### **Struttura Operativa**

1. La struttura operativa, coordinata dal Segretario Generale, provvede secondo criteri di imparzialità, oggettività, economicità, comparazione e non discriminazione:
  - a. al supporto degli Organi deliberanti nella fase di programmazione;
  - b. alla progettazione delle iniziative proprie da sottoporre agli Organi deliberanti e alla loro successiva attuazione;
  - c. all'istruttoria delle iniziative di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti;
  - d. al monitoraggio delle attività sostenute, anche sotto il profilo della valutazione dei risultati e, ove prevista, degli effetti.

## **TITOLO III**

### **STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

### **Art. 7**

#### **Programmazione**

1. L'attuazione delle finalità statutarie è assicurata dall'adozione del Documento programmatico pluriennale e del Documento programmatico previsionale.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 dello statuto, l'Assemblea dei Soci è chiamata a formulare pareri non vincolanti sui Documenti di programmazione dell'attività istituzionale.



### **Art. 8**

#### **Documento programmatico pluriennale**

1. Il Documento Programmatico Pluriennale approvato dall'Organo di Indirizzo stabilisce gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi e la verifica dei risultati, individua i Settori di intervento, rilevanti e non, ai quali destinare le risorse disponibili e ha una durata variabile da 2 a 4 anni.
2. Il Documento Programmatico Pluriennale viene approvato dall'Organo di Indirizzo entro il mese di Ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento previa acquisizione del parere dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera c) dello Statuto;
3. Il Documento Programmatico Pluriennale, in particolare:
  - a. individua i settori rilevanti, nonché gli altri settori d'intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente regolamento;
  - b. nell'ambito di ciascun Settore definisce le finalità, i filoni prioritari e i relativi obiettivi specifici;
  - c. identifica le risorse da destinare nel complesso a favore dell'attività istituzionale;
4. Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

### **Art. 9**

#### **Documento programmatico previsionale annuale**

1. Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del piano pluriennale.
2. Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dall'Organo di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento previa acquisizione del parere reso dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera d) dello Statuto.
3. In occasione della approvazione del documento programmatico previsionale annuale, l'Organo di Indirizzo può procedere all'aggiornamento delle previsioni del piano pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, dandone adeguata motivazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del documento programmatico previsionale annuale e del piano pluriennale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.



## **TITOLO IV**

### **DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

#### **Art. 10**

##### **Destinatari degli interventi**

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire, con efficacia ed efficienza, gli obiettivi delle iniziative proposte.
2. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
  - a. i soggetti pubblici gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
  - b. le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
  - c. le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.112;
  - d. le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
  - e. altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
3. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma precedente siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata. In ogni caso è necessario che i soggetti operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno due anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.
4. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 11**

##### **Soggetti esclusi**

1. Sono escluse dagli interventi istituzionali della Fondazione le richieste:
  - a) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del superiore art. 10;
  - b) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
  - c) provenienti da partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
  - d) provenienti da associazioni sportive di natura sia professionale sia dilettantistica;
  - e) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.



### **Art. 12**

#### **Azioni informative per l'accesso agli interventi**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può predisporre azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

## **TITOLO V**

### **MODALITA' OPERATIVE DEGLI INTERVENTI**

#### **Art. 13**

##### **Modalità operative**

1. La Fondazione esplica la propria attività istituzionale attraverso iniziative proprie, collaborazioni con altre istituzioni aventi finalità analoghe ed erogazioni di contributi a fronte di richieste di terzi soggetti.

#### **Art. 14**

##### **Progetti propri della Fondazione**

1. La Fondazione può promuovere la realizzazione di Progetti propri quando intende perseguire un obiettivo specifico di interesse collettivo;
2. I Progetti propri della Fondazione possono essere realizzati in collaborazione con altri soggetti attivi sul territorio, qualora ciò ne consenta una maggiore efficacia.

#### **Art. 15**

##### **Progetti di terzi**

- 1) Nella definizione del documento programmatico previsionale annuale il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti. Il Consiglio può eventualmente promuovere l'emanazione di uno o più bandi (di natura generica e/o specifica su particolari tematiche) al fine di stimolare il territorio a presentare progetti coerenti con gli individuati obiettivi, sollecitando in tal modo l'iniziativa e la progettualità tra i soggetti potenzialmente interessati.
- 2) Le richieste di intervento da parte di terzi, possono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito Internet della Fondazione ovvero in forma libera e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Le stesse, ancorché presentate in forma libera, devono comunque specificare le finalità perseguite e contenere tutti gli elementi di natura tecnica e finanziaria necessari al processo di valutazione.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ulteriori informazioni e documentazione che si rendessero necessari per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.





**Art. 16**

**Ulteriori modalità operative**

- 1) Ove ritenuto opportuno la Fondazione può operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

**TITOLO VI**

**ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE,  
MONITORAGGIO**

**Art. 17**

**Istruttoria**

1. Tutte le richieste pervenute devono essere istruite dagli uffici operativi della Fondazione che ne verificano la completezza delle informazioni e dei documenti richiesti, oltre alla rispondenza dei progetti alle previsioni dello Statuto, del presente Regolamento, dei Documenti di Programmazione, nonché ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.  
L'attività istruttoria, con la verifica degli aspetti formali dell'istanza e con la rispondenza ai requisiti fissati con il presente Regolamento, tiene conto anche delle caratteristiche dei proponenti, dell'entità delle richieste e degli ambiti di intervento.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta gli Uffici provvedono a richiederne opportuna integrazione ai fini di una migliore valutazione.
3. Terminata l'istruttoria le istanze verificate vengono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni.

**Art. 18**

**Valutazione delle richieste e dei progetti**

1. Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande di contributo sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta dalla struttura operativa e nelle valutazioni di merito, circa i progetti da sostenere, tiene conto dei seguenti aspetti:
  - a. attinenza con i filoni di intervento e gli obiettivi individuati, per ciascun Settore, dal vigente Documento Programmatico Previsionale;
  - b. efficacia dell'iniziativa in rapporto ai bisogni da soddisfare e agli obiettivi da cogliere;
  - c. ampiezza delle ricadute e durata nel tempo degli effetti generati;
  - d. solidità finanziaria dell'iniziativa in relazione agli obiettivi perseguiti;
  - e. presenza di eventuali cofinanziamenti;
  - f. sostenibilità dell'iniziativa nel tempo.
  - g. caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta.



2. Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di Amministrazione potrà privilegiare quelli:
  - a. presentati da soggetti che perseguono le medesime finalità della Fondazione ovvero che hanno attivato con questa forme di cooperazione e/o collaborazione a sostegno del territorio di riferimento;
  - b. capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
  - c. in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.
  - d. che, a parità di condizioni, beneficiano di forme di agevolazione fiscale e/o di altra natura in capo al soggetto finanziatore.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di razionalizzare e snellire il processo di selezione dei progetti da finanziare, può delegare l'attività di valutazione, di cui ai superiori commi 1 e 2, a un consigliere di comprovata esperienza. In tal caso, le valutazioni operate dal consigliere delegato, esperita l'attività istruttoria, saranno poste all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Nell'esercizio della predetta delega, il consigliere delegato ha il compito di relazionarsi con i rappresentanti dei soggetti richiedenti, nel caso di iniziative di terzi, o con i partners istituzionali della Fondazione, nel caso di progetti propri e/o in collaborazione con altri Enti, allo scopo di acquisire ulteriori informazioni utili ai fini della valutazione ovvero per promuovere iniziative d'interesse per la Fondazione.
4. La delega conferita ai sensi del superiore comma è esercitata fino a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Qualora la valutazione dei progetti richieda particolari competenze tecniche, può essere richiesta da parte del Consiglio, anche su proposta del consigliere delegato, l'assistenza di esperti esterni nella valutazione ex ante, di merito e tecnica.

#### **Art. 19**

#### **Deliberazione dei contributi**

1. La delibera del Consiglio di Amministrazione assume, di norma, una delle seguenti tipologie:
  - a) conferimento di un contributo di importo definito nel suo ammontare;
  - b) conferimento di un contributo pari ad una percentuale del costo totale dell'iniziativa;
  - c) conferimento di un contributo condizionato alla realizzazione di indicati eventi e/o adempimenti.
2. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono riportate a verbale e delle stesse è data informativa scritta ai soggetti beneficiari, con indicazione dell'eventuale contributo concesso, delle previste modalità di rendicontazione e della data di scadenza per la relativa rendicontazione.

#### **Art. 20**

#### **Erogazione dei contributi**

- 1) Le determinazioni assunte dalla Fondazione sono formalizzate mediante lettera del Presidente in cui vengono definiti i termini e le condizioni per l'utilizzo e la liquidazione dell'erogazione.



- 2) Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti dalla Fondazione.
- 3) Il beneficiario dell'intervento si impegna a rendere noto il progetto finanziato alla collettività di riferimento;
- 4) L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere anticipata mediante acconti da definire. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
- 5) Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa, a condizione che venga rispettato il raggiungimento della finalità indicate nel progetto.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al contributo deliberato.
- 7) Ogni variazione al progetto, che determini una modifica delle attività, delle finalità o del budget di spesa, deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

#### **Art. 21** **Revoca dei contributi**

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:
  - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
  - b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
  - c) sia accertato che alla data in cui il progetto avrebbe dovuto essere realizzato, lo stesso non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
  - d) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.
2. Il Consiglio, una volta accertato lo stato dei fatti, anche attraverso l'eventuale acquisizione di informazioni e documentazione, dichiara la decadenza del soggetto beneficiario dal finanziamento e/o procede al recupero degli importi eventualmente già erogati.
3. Fino alla restituzione dei finanziamenti revocati il soggetto decaduto non potrà presentare nuove richieste o progetti alla Fondazione.

#### **Art. 22** **Monitoraggio e valutazione risultati**

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo conferimento di delega al Segretario Generale o ad altro dipendente della Fondazione, può verificare:



- a. lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b. il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c. la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d. i risultati conseguiti in relazione alle finalità dichiarate.

## **TITOLO VII**

### **PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMATRANSITORIA**

#### **Art. 23**

##### **Pubblicità della documentazione istituzionale e degli interventi**

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione, le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro e gli eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
2. Il bilancio di missione della Fondazione deve contenere un resoconto circa gli interventi più significativi realizzati per ciascun settore d'intervento.
3. Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l'indicazione delle condizioni di accesso, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti, ivi compresi quelli relativi ai risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 24**

##### **Norma Transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.
2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
3. Le modifiche concernenti i Destinatari degli interventi si applicano a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.